

IL GRUPPO GASTROFILI VAL D'ALPONE INFORMA

Il nostro Gruppo da sempre impegnato al rispetto ambientale e ancor più al rispetto del CIELO STELLATO riconosciuto dall'UNESCO “**patrimonio dell'umanità**”, vuole, con questa breve informazione, portare a conoscenza di quanti condividono il nostro pensiero e comunque di tutti i nostri concittadini una cosa importante:

Nell'agosto del 2009 la Regione Veneto ha promulgato una nuova legge (L.R. 17/2009) in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e ottico e del conseguente risparmio energetico. Tale legge, estremamente più restrittiva della precedente (L.R. 27/1997), prevede fra le altre cose che ci sia un rispetto totale dei siti osservativi astronomici e pone seri vincoli urbanistici sia nel pubblico che nel privato. Infatti essa detta norme di comportamento per Comuni, Province e Regione. Per esempio in sintesi riportiamo alcuni stralci de:

Art. 5 - Compiti dei Comuni

- a) **entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge** si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge.
- b) **adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;**
- c) **sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale** tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- d) **provvedono, con controlli periodici** effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;
- e) **provvedono, entro tre anni dalla** individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), **alla bonifica degli impianti** e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, **ad imporre la bonifica ai soggetti** privati che ne sono i proprietari;
- f) **provvedono**, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, **alla verifica dei punti luce non corrispondenti** ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;
- g) **provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale**, in quanto responsabili di fenomeni di **abbagliamento o distrazione** per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
- h) **applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo. ...omississ... 3.** In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel

territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

i) ...omississ...

j) **Tutti i capitolati** relativi all'illuminazione pubblica e privata **devono essere conformi** alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici. ...omississ...

Salvo poi alcune specifiche esclusioni gli impianti di illuminazione pubblica e privata devono essere progettati e relazionati in base al disposto de:

Art. 7 - Progetto illuminotecnico

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti **di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)**, è redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi **di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)**.

2. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. ...omississ...

Riportiamo infine l'articolo che sanziona le inadempienze nel rispetto della legge:

Art. 11 – Sanzioni

1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo all'adeguamento entro novanta giorni dall'irrogazione della sanzione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento.

2. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è triplicato qualora la violazione sia compiuta all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 8, comma 3.

3. La Regione interviene in caso d'inosservanza della presente legge da parte delle province e dei comuni, promuovendo le azioni a tal fine opportune e disponendo con proprio provvedimento, l'esclusione degli enti inosservanti dall'erogazione dei contributi regionali di cui all'articolo 10.

4. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dai comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle disposizioni di cui alla presente legge.